



172/2025

SENT. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.78551 del
registro di segreteria -assegnato a questo giudice in
data 23-2-2023- dal sig. XX (c.f.

omissis), nato a omissis (omissis) il

omissis e deceduto in data omissis,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Solimando

e Silvia Solimando ed elett.te domiciliato presso e

nello studio dei legali in Bari via Davanzati n. 6;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del

legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro

il Grande n.21, e dir. Prov. Roma largo J.E de

Balaguer 11, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo

Mangiapane, con il quale è elett. domiciliato in Roma,

Via Cesare Beccaria n. 29;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

-Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma
costituiti e difesi in proprio;

per il riconoscimento del diritto e la
riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54
del DPR 1092/1973; il riconoscimento del diritto alla
rideterminazione - per ogni effetto sulla pensione -
del beneficio dei 6 scatti, di cui all'art. 4 D.lgs.
165/1995; il riconoscimento del diritto del
ricorrente alla riliquidazione della prestazione alle
scadenze di legge per aumento della base pensionabile
in ragione dei rinnovi contrattuali per il triennio
economico 2016 - 2018 di cui al DPR 39 del 2018; la
condanna dell'INPS alla conseguente rideterminazione
della prestazione previdenziale sin dalla decorrenza
originaria, con liquidazione delle differenze di
rateo maturate e a maturarsi sino alla soddisfo, oltre
perequazione ed interessi. Con vittoria di spese agli
avvocati antistatari.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Visto il certificato di morte del sig. XX

e la richiesta dei legali di dichiarare
l'interruzione del processo;

Visto il decreto del 25.10.2023 con il quale è stata
dichiarata l'interruzione del processo ai sensi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

dell'art. 108 c.g.c. e per gli effetti di cui
all'art. 109 c.g.c.;

Visto il decorso dei termini e la mancata
riassunzione del giudizio;

Uditi all'odierna udienza l'avv. Flavia Incletolli
per l'INPS, nessuno presente per il ricorrente/eredi
e per il Ministero dell'Interno.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente dopo la proposizione del ricorso
è deceduto in data omissis.

2. Con il decreto indicato in epigrafe è stata
disposta l'interruzione del giudizio su richiesta
dei legali di parte ricorrente. Il giudizio non è
stato riassunto nei termini di cui all'art. 110
c.g.c..

3. All'odierna udienza, l'INPS ha insistito per
l'estinzione.

4. Al termine la causa è stata trattenuta in
decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. Considerato il decesso del ricorrente e la
mancata riassunzione da parte degli eredi, va
dichiarata l'estinzione del processo ai sensi
dell'art. 110 c.g.c.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

6. La pronuncia di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione reietta, dichiara l'estinzione del processo. Nulla sulle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.03.2025 15:22:08
GMT+01:00